



**Regione  
Lombardia**

Regione Lombardia - Giunta  
DIREZIONE GENERALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO  
MERCATO DEL LAVORO

Piazza Città di Lombardia n.1  
20124 Milano

Tel 02 6765.1

[www.regione.lombardia.it](http://www.regione.lombardia.it)

[lavoro@pec.regione.lombardia.it](mailto:lavoro@pec.regione.lombardia.it)

Spett.le Collocamento Mirato, Provincia di  
Bergamo  
Email: [protocollo@pec.provincia.bergamo.it](mailto:protocollo@pec.provincia.bergamo.it)

Spett.le Collocamento Mirato, Provincia di  
Brescia  
Email: [protocollo@pec.provincia.bs.it](mailto:protocollo@pec.provincia.bs.it)

Spett.le Collocamento Mirato, Città  
Metropolitana di Milano  
Email:  
[protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it](mailto:protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it)

Spett.le Collocamento Mirato, Provincia di  
Como  
Email:  
[protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it](mailto:protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it)

Spett.le Collocamento Mirato, provincia di  
Cremona  
Email: [protocollo@provincia.cr.it](mailto:protocollo@provincia.cr.it)

Spett.le Collocamento Mirato, provincia di  
Lecco  
Email:  
[Provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it](mailto:Provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it)

Spett.le Collocamento Mirato, provincia di  
Lodi  
Email:  
[provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it](mailto:provincia.lodi@pec.regione.lombardia.it)

Spett.le Collocamento Mirato, provincia di  
Mantova  
Email: [provinciadimantova@legalmail.it](mailto:provinciadimantova@legalmail.it)

Spett.le Collocamento Mirato, provincia di

**Referente per l'istruttoria della pratica: ANDREA CREMONESI**

**Tel. 02/6765.4294**

Monza e Brianza  
Email: formazione@pec.provincia.mb.it

Spett.le Collocamento Mirato, provincia di  
Pavia  
Email: provincia.pavia@pec.provincia.pv.it

Spett.le Collocamento Mirato, provincia di  
Varese  
Email: istituzionale@pec.provincia.va.it

Spett.le Collocamento Mirato provincia di  
Sondrio  
Email: protocollo@cert.provincia.so.it

LORO SEDI

**Oggetto : sospensione obblighi ex art 3 L.68/99 per cause CIGO-COVID 19**

Sono pervenute a questo ufficio diverse richieste di chiarimento in merito alla possibilità di considerare il ricorso agli ammortizzatori sociali COVID-19 una condizione sufficiente per sospendere le aziende dall'obbligo di osservanza della legge 68/99.

Al fine di formulare un indirizzo al riguardo, si fa riferimento innanzitutto alle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 5 della legge 68/1999 e alla prassi applicativa della legge fino ad oggi adottata.

Gli obblighi di assunzione sono sospesi nei confronti delle imprese che versano in una delle situazioni previste dalla stessa legge, ascrivibili a situazioni di crisi aziendali, ristrutturazione e riorganizzazione intese come causali per la concessione della CIGS (art.1 e 3 L. n.223/1991), contratti di solidarietà difensivi (art.1 L. n.863/1984) , procedure di mobilità (art.4 e 24 L. n.223/1991). La sospensione ha inoltre carattere di temporaneità, legata alla durata dei programmi contenuti nella relativa richiesta di intervento, in proporzione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e per il singolo ambito provinciale.

Pertanto, sulla base della normativa non è possibile ritenere che le restrizioni legate alla crisi pandemica siano di per sé condizione sufficiente per giustificare il blocco delle assunzioni.

Il recente parere espresso dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a seguito della richiesta di chiarimento da parte della Regione Emilia Romagna, che si allega alla presente, amplia la lettura del quadro normativo di riferimento, in quanto consente di ricondurre le casistiche di CIGO con causale "emergenza COVID -19" alle casistiche di crisi aziendale quali presupposti per riconoscere la sospensione degli obblighi ai sensi dell'art. 3, comma 5, L. 68/99.

**Referente per l'istruttoria della pratica: ANDREA CREMONESI**

**Tel. 02/6765.4294**

Alla luce di tale parere, risulta chiarito che la sospensione dagli obblighi ex. Legge 68/99 di aziende che beneficiano della CIGO con causale Covid risponde alla ratio della norma. Tuttavia, non si deduce l'obbligo di concedere in modo automatico la sospensione richiesta. Il Collocamento Mirato ha l'obbligo di riproporzionare l'intervento in relazione all'attività lavorativa effettivamente sospesa e al numero delle ore integrate per il singolo ambito provinciale sul quale insiste l'unità produttiva interessata.

Alla ricezione della richiesta di sospensione, inviata secondo le modalità previste dalle singole Province, la quota di sospensione degli obblighi è calcolata percentualmente, in base al quadro previsionale fornito in sede di domanda.

Tale quota viene utilizzata per la rideterminazione degli impegni di convenzione e delle altre attività di programmazione dell'assolvimento degli obblighi.

Ai fini del ricalcolo della quota di esonero durante il periodo di sospensione parziale, la percentuale di sospensione verrà confermata o riproporzionata ex post in base alle ore effettivamente fruite dal personale in cassa Covid.

L'azienda a tal fine o comunque su richiesta del Collocamento Mirato è tenuta a presentare apposito riepilogo di calcolo, con le ore fruite in cassa sul totale delle ore lavorabili dal totale dei dipendenti.

In merito agli obblighi assunzionali, il Collocamento Mirato valuta, insieme all'azienda, l'attivazione di eventuali ulteriori strumenti a copertura della restante quota d'obbligo.

Distinti saluti

IL DIRIGENTE

PAOLA ANGELA ANTONICELLI

Allegati:

File 201029 - MinLavoro - Risposta a quesito Ag\_Lav E-R su sospensione obblighi assunzionali Disabili.pdf

Referente per l'istruttoria della pratica: ANDREA CREMONESI

Tel. 02/6765.4294